



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Scarponi Luciano Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Scarponi Luciano Srl (P.Iva 02352780544), con sede legale in Assisi (PG), via A. Canini n. 7, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Umbertide e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0077002 del 17/04/2019 e successive integrazioni acquisite al prot. reg. n. 95025 del 14/05/2019, prot. n. 229085 del 09/12/2019 e prot. n. 79715 del 27/04/2021, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5/2015 del 28/10/2016, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Umbertide (PG), fraz. Pierantonio (Foglio n. 151 part.lla n. 1204, 1206, 1268, 1269, 1205, 1270, 1261), destinato ad attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di materiali ferrosi e prodotti semilavorati, centro di raccolta e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e impianto di trattamento veicoli fuori uso;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5/2015 del 28/10/2016 rilasciata dal SUAPE del Comune di Umbertide alla ditta Scarponi Luciano Srl, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 10166 del 20/10/2016 della Regione Umbria e la successiva rettifica D.D. 12962 del 19/12/2016 della Regione Umbria rilasciata dal SUAPE in data 22/12/2016;

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fognatura comunale delle acque chiare con recapito finale al fosso della Pampanella, quindi al fiume Tevere), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR n. 627/2019, costituite dalle acque reflue di dilavamento (acque di seconda pioggia) dei piazzali dell'insediamento suddetto aventi una superficie impermeabile scoperta di 9400 mq, previo impianto di trattamento con portata di 120 l/s;

PRESO ATTO che le acque di prima pioggia saranno convogliate alla pubblica fognatura, previo trattamento;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23



del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Scarponi Luciano Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Scarponi Luciano Srl (P.Iva 02352780544), con sede legale in Assisi (PG), via A. Canini n. 7, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fognatura comunale delle acque chiare con recapito finale al fosso della Pampanella, quindi al fiume Tevere) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR n. 627/2019, costituite dalle acque reflue di dilavamento (acque di seconda pioggia) dei piazzali dell'insediamento richiamato in premessa, aventi una superficie impermeabile scoperta di 9400 mq, previo impianto di trattamento con portata di 120 l/s, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) L'impianto di trattamento delle acque reflue, con portata 120 l/s, deve essere costituito da un comparto per la separazione dei fanghi e da un comparto per la disoleazione provvisto di filtro a coalescenza;



2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- b) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- c) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta;
- e) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto d), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'attivazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue, e il relativo certificato di analisi dovrà essere trasmesso alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Dipartimento Territoriale Umbria Nord - Distretto di Città di Castello. Successivamente, almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria, quale Autorità competente AUA, e ad ARPA Umbria – Dipartimento Territoriale Umbria Nord - Distretto di Città di Castello apposita comunicazione contenente i certificati di analisi dello scarico. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- f) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- g) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria



ad ARPA Umbria – Dipartimento Territoriale Umbria Nord - Distretto di Città di Castello, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;

- h) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- i) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la seguente documentazione:
 - comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite con allegate schede tecniche del comparto per la separazione dei fanghi e del comparto per la disoleazione provvisto di filtro a coalescenza, come da prescrizione 1) a);
 - la data di attivazione dell'impianto;
- c) Poiché lo scarico è recapitato in fognatura comunale delle acque chiare, deve essere ottenuto il nulla-osta dell'Ente proprietario della fognatura interessata.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)